



Comune di Dossena BG)



**Regione
Lombardia**

**Atto integrativo dell' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI DOSSENA (BG)**

ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI DOSSENA (BG)

(ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale")

TRA:

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

il **COMUNE DI DOSSENA (BG)** con sede in Dossena (BG), via Chiesa n.6, nella persona del Sindaco Fabio Bonzi;

RICHIAMATI:

- a) il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- b) la L.R. 11 marzo 2005, n.12 "Legge per il Governo del territorio";
- c) il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- d) la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2 .2 "Esercizio dei pubblici poteri";
- e) la L. R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" ed in particolare l'art. 7 che disciplina l'Accordo di Programma;
- f) il R.R. 22 dicembre 2020, n° 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n°19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);

- g) la D.G.R. n°XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- h) gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020, approvato con D.G.R. n°XI/3748 del 30.10.2020 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/1443 del 24 novembre 2020;

PREMESSO CHE

- con DPGR n. 447 dell'11.12.19, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.51 del 20.12.201, è stato approvato l'Accordo di Programma per la riqualificazione e valorizzazione del comune di Dossena (BG)" che prevede 6 interventi integrati finalizzati a valorizzare l'identità culturale e le peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche per un programma complessivo e strutturato di rilancio turistico e socio-economico del Comune:
 - Operazione B1.1- Realizzazione nuova pavimentazione in lastricato;
 - Operazione D1.1 - Recupero ex Municipio ai fini Museali;
 - Operazione D1.2 - Ripristino edifici adiacenti ingresso miniera;
 - Operazione D1.3 - Valorizzazione a fini turistici, culturali e scientifici delle aree minerarie dismesse in Comune di Dossena;
 - Operazione D.4 - Interventi di miglioramento degli habitat faunistici;
 - Operazione D.5 - Realizzazione punto panoramico "il Becco";
 - Operazione D6.1 - Realizzazione Ponte Tibetano;
- l'insieme di interventi, che verranno realizzati entro il 2021, nel loro complesso, comporta una spesa di 2.630.000,00, € così ripartita tra i soggetti sottoscrittori:
 - Regione Lombardia per 1.000.000€ (interventi B1.1,D1.1,D.5 e D6.1);
 - Comune di Dossena per 1.630.000€ di cui 184.000€ con fondi comunali (Mutuo, fondi propri di bilancio, avanzo di amministrazione) e 1.446.000€ reperite da contributi (Statali da Bando e Conto Termico GSE, Fondazione Cariplo, Parco Orobie);

- nel corso della riunione del Collegio di Vigilanza del 10 marzo 2021:
 - sono state illustrate le valutazioni svolte dalla Segreteria Tecnica nella seduta del 03/02/2021 sulla proposta del Comune di poter stralciare dall'AdP l'Operazione B1.1 (costo previsto 175.000,00€) per poterlo inserire in un progetto più complessivo candidato al bando regionale «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», e di poter utilizzare diversamente il previsto finanziamento regionale di € 160.000€:
 - ✓ 40.000€ per incrementare il quadro economico dell'Operazione – D.5 Realizzazione punto panoramico “il Becco”;
 - ✓ 120.000€ per una nuova Operazione D7.1 di “Recupero e valorizzazione della rete sentieristica di accesso e connessione al Ponte Tibetano”. Gli interventi previsti di tipo manutentivo e di messa in sicurezza sono su aree di proprietà comunale e sono conformi al PGT; in sede di approvazione della progettazione definitivo-esecutiva, verranno acquisite le previste autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni alla trasformazione del bosco e di aree in vincolo idrogeologico, svincolo geologico, idrogeologico e idraulico. Il costo previsto è di 130.000; per la copertura finanziaria dei restanti 10.000€, il comune reimpiegherà i 15.000€ previsti per l'operazione B1.1;
 - la proposta è stata ritenuta coerente con le finalità dell'Accordo di Programma ed è stata accolta all'unanimità;
 - trattandosi di modifica sostanziale ai sensi dell'art.7, comma 13 della Lr 19/19, in quanto modifica la perimetrazione e gli impegni finanziari, si è deciso all'unanimità di procedere con la promozione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto;
- Comune di Dossena con DGC n° 28 del 12.05.2021 ha promosso l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la riqualificazione e la valorizzazione del Comune di Dossena (BG) finalizzato ad integrare con un nuovo intervento il progetto di riqualificazione e valorizzazione comunale che prevede:
 - quali soggetti sottoscrittori Regione Lombardia e Comune di Dossena;
 - la nuova Operazione D7.1, in sostituzione dell'Operazione B1.1, è già inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e consiste in interventi di tipo

manutentivo e di messa in sicurezza conformi al PGT su aree di proprietà comunale;

- un minore costo complessivo degli interventi, che scende a 2.625.000€, e non comporta impegno finanziario da parte dei soggetti sottoscrittori;
- Regione Lombardia con DGR n.4789 del 31.05.2021, valutando la sussistenza dell'interesse regionale, ha aderito alla proposta di Atto Integrativo promossa dal Comune di Dossena,

CONSIDERATO CHE:

- gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno confermato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica della Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 19/2019;
- la Segreteria Tecnica nella seduta del ha concluso il lavoro istruttorio e ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo dell'Accordo di Programma e relativi allegati;
- il Collegio di Vigilanza per l'Accordo di Programma, nella seduta del ha validato l'ipotesi di Atto integrativo dell'Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Atto integrativo dell'Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
 - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del
 - dalla Giunta Comunale del Comune di Dossena con deliberazione n. del
- Il presente Atto integrativo dell'Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto amministrativo del Comune di Dossena che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma, come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

L'art.1 "Premesse" è modificato e sostituito come segue

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP" o Accordo).
2. L'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7 della L. R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente AdP. Nello specifico:
 - Allegato A – Relazione tecnica - in modifica, sostituita
 - Allegato B – Quadro Economico Finanziario – in modifica, sostituito
 - Allegato C – Cronoprogramma – in modifica - sostituito
 - Allegato D – Elaborati grafici:
 - ✓ D1: Inquadramento generale con tavola dei vincoli – in modifica - sostituito
 - ✓ D2: Master plan degli interventi – in modifica - sostituito
 - Allegato E - Parere su valutazione incidenza ambientale
4. Sono fatti salvi e confermati i disposti degli articoli dell'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 765 del 3.8.2017 se non diversamente modificati dal presente Atto modificativo e integrativo.

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Accordo - invariato

1. Finalità del presente AdP è la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Dossena con interventi finalizzati a valorizzare l'identità culturale e le peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche dei luoghi. Gli ambiti d'intervento, evidenziati negli allegati sono per la quasi totalità su aree di proprietà comunale. Per le parti interessanti proprietà private il Comune di Dossena s'impegna, a seconda dei casi che ricorrono, ad acquisire la proprietà delle aree, l'asservimento ad uso pubblico o la servitù.

2. Con il presente AdP, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di definire e realizzare, tramite procedure tra di essi concordate e coordinate, un programma di interventi destinato ad attuare le finalità richiamate nelle premesse.

3. Il presente AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto.

Art. 3

Descrizione del progetto

L'art.3 "Descrizione del progetto" è modificato e sostituito come segue

1. In attuazione del Piano di Sviluppo Territoriale Locale 2019-2024 deliberato dalla Giunta Comunale di Dossena con DGC n.1 del 26.01.2016, l'Accordo prevede un programma di azioni integrate per uno sviluppo turistico ed economico sostenibile, che valorizzi il "prodotto territorio" con interventi di elevata qualità progettuale che ne incrementino l'attrattività.

2. Gli interventi, evidenziati e schedati negli allegati, riguardano:

	TIPO DI INTERVENTO	ANNO DI REALIZZAZIONE
Operazione D1.1	Recupero ex Municipio ai fini Museali	2020/2021
Operazione D1.2	Ripristino edifici adiacenti ingresso miniera	2020/2021
Operazione D1.3	Valorizzazione a fini turistici, culturali e scientifici delle aree minerarie dismesse in Comune di Dossena	2020/2021
Operazione D.4	Interventi di miglioramento degli habitat faunistici	2020
Operazione D.5	Realizzazione punto panoramico "il Becco"	2021
Operazione D6.1	Realizzazione Ponte Tibetano	2020

Operazione D1.7	Recupero e valorizzazione della rete sentieristica di accesso e connessione al Ponte Tibetano	2021
-----------------	---	-------------

Art. 4

Fattibilità urbanistica dell'intervento - invariato

1. Gli interventi previsti dal presente AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica.
2. Preso atto del parere espresso dalla Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Regionale Ambiente e Clima con decreto n.15558 del 30.10.2019(allegato E) che dà atto che l'AdP non determinerà incidenza significativa negativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei Siti Natura 2000 interessati con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie, si demanda al livello attuativo la Valutazione di Incidenza l'intervento da parte del Parco delle Orobie Bergamasche per la realizzazione del punto panoramico "Il Becco".

Art. 5

Piano dei costi e dei finanziamenti

L'art.5 "Piano dei costi e dei finanziamenti" è modificato e sostituito come segue

1. Il costo previsto per la realizzazione degli interventi di cui al soprastante art. 3 è pari a 2.625.000,00€.
2. La copertura dei costi è garantita:
 - a) dal Comune di Dossena con proprie risorse per 1.625.000,00€ così reperite nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021:
 - 1.200.000,00 € Contributi statali da bando "Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" (D.P.C.M. 27 settembre 2018);
 - 70.000,00 € Contributo Fondazione Cariplo;
 - 30.000,00 € Contributo Parco delle Orobie Bergamasche attraverso il Bando Cariplo 2018 "Capitale Naturale – Connessioni ecologiche e servizi ecosistemici per la tutela della biodiversità ;
 - 146.000 € Contributo Conto Termico GSE;
 - 179.000,00€ Fondi comunali (Mutuo, fondi propri di bilancio, avanzo di amministrazione);

b) dalla Regione Lombardia, con importo massimo di 1.000.000,00€ a valere sul bilancio regionale 2019/2021, di cui 520.000,00€ già erogati nelle annualità 2019 e 2021, e 480.000,00€ da erogare nell'annualità 2021 secondo le modalità previste all'art.7. Il cofinanziamento regionale ha destinazione vincolata e non potrà superare il 90% delle spese effettivamente ammissibili e sostenute dal Comune.

Art. 6

Impegni delle parti - invariato

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:

- collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP;
- curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relativamente agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;
- evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

Art. 7

Impegni in capo a Regione Lombardia - invariato

1. Regione Lombardia si impegna a:

- emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP;
 - provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it;
 - garantire la copertura del contributo stanziato per la realizzazione delle finalità dell'Accordo con il finanziamento a fondo perduto della somma di 1.000.000,00€ a favore del Comune di Dossena. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà proporzionalmente ridotto e non supererà il 90% della spesa stessa.
2. Il finanziamento, di cui al comma 1) ha destinazione vincolata e verrà trasferito al Comune di Dossena con le seguenti modalità:
- 120.000,00€ nell'annualità 2019, da corrispondere entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente AdP;
 - 400.000,00€ nell'annualità 2020, da corrispondere entro 30 giorni dall'inizio dei lavori del Ponte Tibetano;
 - 280.000,00€ nell'annualità 2021 da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione a Regione Lombardia del Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori del Ponte Tibetano e dall'inizio dei lavori di realizzazione punto panoramico "il Becco";
 - 200.000,00€ nell'annualità 2021 da corrispondere entro 30 giorni dalla trasmissione a Regione Lombardia del Collaudo tecnico-amministrativo di tutti i lavori cofinanziati da Regione.
3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Dossena per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5, comma 1, fatto salvo quanto disposto al medesimo articolo 5, comma 2, lettera b).

Art. 8

Impegni in capo al Comune di Dossena

L'art.8 "Impegni in capo al Comune di Dossena" è modificato e sostituito come segue

1. Il Comune di Dossena, quale ente promotore dell'Accordo, si impegna a:

- garantire il finanziamento delle opere per la propria quota parte pari a 1.625.000,00 € come indicato all'art.5;
- garantire l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e l'affidamento dei lavori secondo le norme del Codice dei contratti;
- garantire il buon andamento del procedimento relativo all'AdP, mantenendo periodicamente informata la segreteria tecnica nel merito della sua attuazione;
- presentare a Regione Lombardia il certificato di inizio lavori del ponte tibetano ed il Collaudo tecnico-amministrativo al termine dei lavori;
- restituire parte del contributo ricevuto nel caso in cui siano accertati minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere o reimpiegare le economie certificate, previo parere positivo del Collegio di Vigilanza, per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità dell'AdP;
- verificare la compatibilità degli interventi rispetto ai vincoli della normativa in relazione al fatto che il territorio del Comune di Dossena è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, oggetto anche di un piano di monitoraggio di ARPA, e con la presenza di aree di dissesto perimetrate dalla legge 267/98;
- valutare le interferenze degli interventi con i fenomeni di dissesto, le precauzioni costruttive da adottare e le eventuali integrazioni al sistema di monitoraggio, adeguando poi la pianificazione comunale di protezione civile.

Art. 9

Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

L'art.9 "Composizione e attribuzioni del Collegio di Vigilanza" è modificato e sostituito come segue

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019 e dell'art.24 del Regolamento Regionale n.6/2020, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:

- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Dossena o suo delegato, che lo presiede;

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dalla citata normativa. Il Collegio di Vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno e delibera secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 14, 16 e 17 della Legge n.19/2019.

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

4. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 22 del Regolamento Regionale n. 6/2020.

Art. 10

Sanzioni - immutato

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:

- assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
- qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

Art. 11

Controversie - immutato

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 12

Verifiche

L'art.12 "Verifiche" è modificato e sostituito come segue

1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza; preliminarmente all'approvazione della relazione finale dell'Accordo, la Segreteria Tecnica effettua un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 13

Sottoscrizione, effetti e durata - invariato

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2/2003 il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.
2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di approvazione dell'AdP e sul sito internet degli Enti sottoscrittori.
3. La durata del presente AdP è quella indicata nel Cronoprogramma allegato e comunque non superiore a 5 anni. Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di Vigilanza, che dovrà deliberare in merito ai sensi del precedente art. 9.
4. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'AdP.
5. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 14

Norma di rinvio

L'art.14 "Norma di rinvio" è modificato e sostituito come segue

1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia alla L.R. n.19/2029 e al Regolamento Regionale n.6/2020, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Milano, lì.....

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Lombardia

L' Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni

Massimo Sertori

Per il Comune di Dossena

Il Sindaco

Fabio Bonzi